



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 2023-003581/AREA II

Torino, 5 aprile 2023

Ai Signori Sindaci e Commissari
Ai Signori Segretari Comunali
dei Comuni di cui all'unito elenco
LORO SEDI

OGGETTO: *Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali di domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023, con eventuale turno di ballottaggio domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023.*
Presentazione delle candidature. Modalità organizzative.

In vista delle consultazioni elettorali in oggetto, nell'intento di fornire un utile contributo, si richiama, sin d'ora, l'attenzione delle SS.LL. sull'attività e sugli adempimenti connessi alla presentazione delle liste e delle candidature, alla luce della vigente normativa e delle indicazioni ministeriali, a cui si rinvia integralmente.

I Signori Sindaci e Commissari vorranno **vigilare sulla puntuale organizzazione e sul regolare funzionamento degli uffici anagrafici ed elettorali**, al fine di garantire il corretto svolgimento delle elezioni.

Inoltre, gli stessi vorranno assicurare che venga fornito ogni utile **supporto alle competenti Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali**, in occasione della delicata fase di presentazione ed ammissione delle liste e delle candidature.

I Signori Segretari Comunali vorranno dedicare ogni dovuta attenzione agli adempimenti di competenza, relativi alla presentazione delle liste e delle candidature, disciplinata, per i Comuni sino a 15.000 abitanti, dagli ultimi due commi dell'art. 28 del T. U. n. 570 del 1960 e, per i Comuni con oltre 15.000 abitanti, dal penultimo e ultimo comma dell'art. 32 del medesimo Testo Unico. Al riguardo, nel dettaglio, si rinvia a quanto precisato ed indicato nella Pubblicazione n. 1 "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" (visionabile anche sul sito <https://dait.interno.gov.it/elezioni> nella sezione "Pubblicazioni") e che verrà distribuita a codesti Comuni anche in formato cartaceo non appena consegnata a questa Prefettura dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato..

In merito, i Signori Segretari Comunali vorranno valutare, attraverso i modi che riterranno più opportuni, di **garantire un'adeguata informazione agli schieramenti politici (partiti, movimenti, liste) che intendono presentarsi alle consultazioni elettorali**



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

in argomento, con specifico riferimento alla modulistica, ai tempi ed ai modi di presentazione delle liste, come disciplinati dalla normativa vigente.

In ordine alla presentazione delle liste e delle candidature, si rammenta, ad ogni buon fine, che “la presentazione deve essere fatta alla segreteria del Comune per il quale le candidature vengono proposte”, il Ministero dell’Interno ha precisato che “nel silenzio della legge, la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.” Poiché “la presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione, è opportuno che la segreteria degli uffici comunali resti aperta, nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20 e, nel secondo giorno, dalle ore 8 alle ore 12.”

Circa le modalità di ricezione delle liste e delle candidature, i Signori Segretari Comunali, o colui che legalmente li sostituisce, rilasceranno “una **ricevuta dettagliata** che deve indicare il giorno e l’ora precisa di presentazione e l’elenco di tutti gli atti depositati”, avvalendosi utilmente degli schemi di ricevuta riportati nella modulistica, allegati 8 e 9 (da pagina 161 a pagina 167 della Pubblicazione n. 1).

Il Ministero dell’Interno ha inoltre specificato che “il Segretario Comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi, l’ora della ricezione. **E’, tuttavia, raccomandabile che il segretario comunale non ometta di far rilevare quelle irregolarità** che gli sia eventualmente dato di conoscere, come, ad esempio, se le firme dei presentatori delle liste non siano debitamente autenticate, se non risulti provato che i presentatori stessi siano elettori iscritti nelle liste del comune, etc..”.

Al riguardo, si ritiene di dover richiamare l’attenzione sulla delicatezza del momento della presentazione delle liste alla segreteria del Comune, con particolare riferimento alle informazioni fornite ai presentatori delle liste, relativamente alla verifica della documentazione presentata, anche alla luce della Sentenza del TAR Piemonte n. 548 del 3 maggio 2019, con la quale è stato affermato il principio della tutela dell’affidamento ingenerato dal segretario comunale o dal funzionario comunale addetto all’ufficio elettorale, in ordine alla correttezza delle informazioni fornite.

Quanto alla documentazione a corredo, nell’ambito della digitalizzazione e semplificazione, con l’occasione si ricordano le disposizioni normative richiamate con la citata circolare n. 2023-003297 del 30 marzo u.s., in relazione alla **possibilità di richiedere certificati di iscrizione alle liste elettorali in formato digitale** ed alla **facoltà per i delegati di lista di trasmettere per posta elettronica alla segreteria del Comune la designazione dei rappresentanti di lista**.

Inoltre, alla luce delle suddette istruzioni ministeriali, “è necessario – affinché la commissione elettorale circondariale sappia a chi comunicare i propri provvedimenti – che



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

il segretario comunale ricevente prenda nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista."

Lo stesso, o il funzionario delegato, "prima dell'invio degli atti alla Commissione Elettorale Circondariale, provvede a fare copia del programma amministrativo presentato dalle singole liste, per l'affissione dello stesso all'albo pretorio del comune allorché saranno pervenute le determinazioni della suddetta Commissione."

Con riferimento alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, si ritiene utile condividere con i Signori Segretari Comunali alcune valutazioni espresse dal Ministero dell'Interno.

Le prime, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 267 del 2000, devono essere rimosse non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature, mentre le seconde possono essere eliminate successivamente agli scrutini e alla pubblicazione dei risultati della tornata elettorale.

In merito, la giurisprudenza di legittimità afferma che la *ratio* della disciplina sulle cause di ineleggibilità trova fondamento "*nell'esigenza di garantire la par condicio tra tutti i concorrenti alla gara elettorale e di scongiurare negative influenze sulla libera determinazione del voto da parte degli elettori, per effetto delle funzioni svolte da un candidato, ovvero per la posizione di potere dal medesimo gestita*".

Per quanto riguarda, invece, le cause di incompatibilità, la Corte di Cassazione ritiene che si fondino sull'esigenza "*di garantire il buon funzionamento della neoeletta amministrazione, eliminando ogni motivo di ambiguità o sospetto quanto a possibilità di confusione tra interessi privati del pubblico amministratore e interessi della collettività, dei quali soltanto il titolare dell'ufficio deve farsi carico*" nonché nella "*tutela preventiva dell'ente locale contro possibili prevaricazioni da parte, fra gli altri, degli eletti investiti di una delle funzioni contemplate dalla norma*".

Inoltre, si evidenzia che l'art. 25, c. 1, lett. b) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ha novellato, tra l'altro, il comma 1-bis dell'art. 445 del c.p.p. (*Effetti dell'applicazione della pena su richiesta*) e, per effetto di ciò, "*tutti i soggetti, per i quali sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., non incorrono più in una situazione di incandidabilità, potendo così concorrere alle prossime elezioni*".

Alla luce di quanto sopra, i Signori Segretari Comunali vorranno prestare particolare attenzione all'eventuale presentazione di candidatura di soggetti che si trovano in una situazione di ineleggibilità.

Da ultimo, si richiama l'attenzione sul fatto che, laddove, in virtù di apposite convenzioni, un unico segretario comunale assicuri i **servizi di Segreteria di più comuni interessati dalle consultazioni in oggetto**, "stante l'obiettivo impossibilità per il segretario medesimo di assicurare la propria presenza in più luoghi contemporaneamente, il Segretario Comunale **potrà delegare** l'attività di ricezione delle candidature ad un altro impiegato del Comune, previo assenso del Sindaco e comunicazione a questa Prefettura".



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo

Nell'evidenziare la delicatezza e l'importanza degli adempimenti connessi al procedimento elettorale, si confida nella consueta attenzione e nell'adozione di ogni necessaria iniziativa da parte dei Signori Sindaci e Commissari e nel consueto puntuale impegno dei Signori Segretari Comunali.

IL PREFETTO
(Ruberto)